

CALENDARIO FORMAZIONE 2024

Apindustria vi segnala il calendario dei corsi di formazione e iniziative previste per il 2024. Potete scoprire cosa vi aspetta consultando il **CALENDARIO CORSI**. Per eventuali informazioni puoi chiamare l'Associazione allo 0376.221823 oppure scrivere a **formazione@api.mn.it**.

2024 duemilaventiquattro

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

MANTOVA Via Ilaria Alpi,4 - Tel. 0376.221823 - Fax
0376.221815
E-mail: info@api.mn.it
CREMONA Via G. Pedone, 20 - Tel.0372.458640 -Fax
0372.38638
CREMA delegazione - Via A. Fino, 33 - Tel.
0373.85804

Registrato presso il Tribunale di Cremona al n. 149
del Registro Stampa
Direttore responsabile: **Paola Daina**
Stampato da API SERVIZI CREMONA S.r.l.
Cremona - Via G. Pedone, 20
Cremona - Via G. Pedone, 20

SOMMARIO N. 17/2024

SCADENZARIO

- PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 16 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2024

SINDACALE

- GARANTE PRIVACY: IL DIPENDENTE HA IL DIRITTO DI ACCEDERE AI PROPRI DATI
- GOVERNO: PUBBLICATO IL CD. DECRETO COESIONE – PREVISTI BONUS IN CASO DI ASSUNZIONE
- INL: REVOCA DELLE DIMISSIONI PROTETTE A SEGUITO DI CONVALIDA

PREVIDENZIALE

- INPS: PENSIONE ANTICIPATA C.D. OPZIONE DONNA – MODIFICHE
- INPS: BONUS MAMME - COMUNICAZIONE DEI CODICI FISCALI DEI FIGLI
- INPS: SALARI MEDI E CONVENZIONALI 2024

FISCALE

- LE PRINCIPALI NEWS FISCALI DEL MESE DI MAGGIO 2024
- ACCONTO IMU 2024
- DICHIARAZIONI IMU: LE VARIAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2023 VANNO COMUNICATE ENTRO IL 30 GIUGNO 2024
- RIAPERTO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE
- CREDITI D'IMPOSTA 4.0 E RICERCA E SVILUPPO: NOVITÀ PER LA COMPENSAZIONE
- BENEFICI PREMIALI ISA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2023
- SCADDE AL PROSSIMO 1° LUGLIO 2024 LA POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE NUOVAMENTE IL COSTO FISCALE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI
- AIUTI DI STATO NON REGISTRATI, COME RIMEDIARE ALLE ANOMALIE
- AGENZIA ENTRATE: PAGAMENTO TRIBUTI, COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE E SERVIZI DIGITALI

SICUREZZA

- OT23 PER L'ANNO 2025: IMPORTANTE RISULTATO OTTENUTO DA CONFIMI INDUSTRIA ALL'INTERNO DEL MODELLO
- CONFIMI INDUSTRIA AL TAVOLO SICUREZZA SUL LAVORO E PATENTE A CREDITI DEL MINISTERO DEL LAVORO

AMBIENTE

- WEBINAR FORMATIVI SUL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE TRACCIABILITÀ RIFIUTI (RENTRI) – MODULO I PER IMPRESE
- PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO SUL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI
- E' PARTITA L'EDIZIONE 2024 DEL PREMIO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
- WEBINAR gratuito sulle "Novità in materia di autorizzazioni in deroga alle emissioni in atmosfera"

EXPORT

- 23.05.2024 - WEBINAR ICE: GUIDA PRATICA ALLA GDO

AUTOTRASPORTO

- TARGHE PROVA: IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI FORNISCE ULTERIORI CHIARIMENTI
- TACHIGRAFO: MODIFICATI GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE NEL TRASPORTO SU STRADA
- CEMT: AL VIA ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LE 34 AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI RESIDUE

APPALTI E EDILIZIA

- NOVITÀ SICUREZZA INTRODUZIONE PATENTE A PUNTI

AGEVOLAZIONI

- OPPORTUNITA' DI FINANZA AGEVOLATA ATTUALMENTE IN VIGORE O DI PROSSIMA EMANAZIONE – EDIZIONE MAGGIO 2024
- REGIONE LOMBARDIA: IN APERTURA IL BANDO RINNOVA VEICOLI 2024-2025
- PUBBLICITÀ SU QUOTIDIANI E PERIODICI: RESO NOTO L'ELENCO DEGLI AMMESSI AL BONUS 2024

CONVENZIONI

- CONVENZIONE: NH+ GROUP HOTEL
- CONVENZIONE: STELLANTIS - TARIFFARIO MAGGIO 2024

Api Notizie	SCADENZARIO
n.17 del 14.05.2024	pagina 1

PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 16 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 maggio 2024 al 15 giugno 2024, con il commento dei termini di prossima scadenza. *Si segnala ai Signori Associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.*

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2024

Versamenti Iva mensili e trimestrali

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell'Iva a debito riferita al I trimestre 2024 per i contribuenti Iva trimestrali.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento dei contributi Inail

Scade oggi il termine per il versamento della seconda rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2023 e la quota di acconto del 2024.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Inps – Contributi dovuti ad artigiani e commercianti

Scade il termine per il pagamento del contributo "fisso" Inps relativo al I trimestre 2024 per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps.

LUNEDÌ 20 MAGGIO 2024

Enasarco: versamento contributi

Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il I trimestre 2024.

LUNEDÌ 27 MAGGIO 2024

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

VENERDÌ 31 MAGGIO 2024

Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva

Scade oggi il termine per la presentazione telematica della Lipe relativa al I trimestre 2024, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di aprile.

Imposta di bollo

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo complessivamente di importo superiore a euro 5.000 relativa alle fatture elettroniche emesse nel I trimestre 2024 che prevedono l'obbligo di assolvimento del bollo di 2 euro.

SABATO 15 GIUGNO 2024

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Fonte: Agenzia delle Entrate

<i>Api Notizie</i>	SINDACALE
<i>n.17 del 14.05.2024</i>	<i>pagina 3</i>

GARANTE PRIVACY: IL DIPENDENTE HA IL DIRITTO DI ACCEDERE AI PROPRI DATI

Il lavoratore ha diritto di accedere ai propri dati conservati dal datore di lavoro, a prescindere dal motivo della richiesta.

È quanto ha ribadito il Garante privacy accogliendo il reclamo presentato da una donna che aveva chiesto, alla banca di cui era stata dipendente, di accedere al suo fascicolo personale per conoscere quali informazioni potevano aver dato origine ad una sanzione disciplinare nei suoi confronti.

La banca non aveva dato un adeguato riscontro alla richiesta e aveva fornito solo un elenco incompleto della documentazione raccolta, omettendo alcune informazioni in base alle quali era stata irrogata la sanzione disciplinare.

Solo a seguito dell'avvio dell'istruttoria da parte dell'Autorità, l'istituto di credito aveva consegnato all'ex dipendente l'ulteriore documentazione contenuta nel fascicolo.

Si trattava, in particolare, della corrispondenza intrattenuta dalla banca con una terza persona, che lamentava l'illecita comunicazione di informazioni riservate del marito correntista alla reclamante, che le aveva utilizzate nell'ambito di un procedimento giudiziario.

La banca, nelle note di riscontro all'Autorità, ha sostenuto di non aver fornito all'ex dipendente tale documentazione per tutelare il diritto di difesa e la riservatezza dei terzi coinvolti, nonché per l'assenza di interesse all'accesso da parte della reclamante.

Il Garante ha osservato che, in via generale, il diritto di accesso ha lo scopo di consentire all'interessato di avere il controllo sui propri dati personali e di verificarne l'esattezza. Tale diritto, tuttavia, non può essere negato o limitato a secondo della finalità della richiesta. Infatti, in base alle disposizioni del Regolamento, non è chiesto agli interessati di indicare un motivo o una particolare esigenza per giustificare le proprie richieste di esercizio dei diritti, né il titolare del trattamento può verificare i motivi della richiesta. Tale interpretazione è stata chiarita anche dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) mediante l'approvazione delle Linee guida sul diritto di accesso ed è frutto di un costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia.

Nel sanzionare la banca per 20mila euro l'Autorità ha tenuto conto della natura, gravità e durata della violazione, ma anche dell'assenza di precedenti analoghi.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

GOVERNO: PUBBLICATO IL CD. DECRETO COESIONE – PREVISTI BONUS IN CASO DI ASSUNZIONE

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2024, il [decreto legge 7 maggio 2024, n. 60](#) con disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. Il decreto interviene anche con misure per rafforzare l'**occupazione** delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno.

Si introduce il **bonus giovani**, che consiste nell'esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – nel limite massimo di 500 euro mensili – per 2 anni, per l'assunzione di giovani con età inferiore a 35 anni, donne e, nelle Regioni della Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno, anche degli over 35 disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

Viene previsto, inoltre, un **bonus donne** in favore delle lavoratrici svantaggiate, con l'esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi – nel limite

Api Notizie	
n.17 del 14.05.2024	pagina 4

massimo di 650 euro su base mensile – per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato. Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età, con un trattamento di maggior favore per le donne residenti nel Mezzogiorno.

Con il **bonus ZES**, il provvedimento sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno attraverso uno sgravio contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 euro per ciascuno lavoratore assunto, per i datori di lavoro di aziende fino a 10 dipendenti.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la notizia riportata sul sito del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ([clicca QUI](#))

Fonte: Gazzetta Ufficiale - Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

INL: REVOCA DELLE DIMISSIONI PROTETTE A SEGUITO DI CONVALIDA

La Direzione Centrale coordinamento giuridico, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la [nota n. 862 dell'8 maggio 2024](#), con la quale ha fornito alcuni chiarimenti concernenti le modalità e le tempistiche relative alle modalità di esercizio della revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, e convalidate dall'Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

<i>Api Notizie</i>	PREVIDENZIALE
<i>n.17 del 14.05.2024</i>	<i>pagina 5</i>

INPS: PENSIONE ANTICIPATA C.D. OPZIONE DONNA – MODIFICHE

L'INPS, con la [circolare n. 59 del 3 maggio 2024](#), fornisce le istruzioni in merito alle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di pensione anticipata c.d. opzione donna. Per quanto non diversamente previsto, restano valide le istruzioni diramate dall'Istituto con la circolare n. 25 del 6 marzo 2023.

Fonte: INPS

INPS: BONUS MAMME - COMUNICAZIONE DEI CODICI FISCALI DEI FIGLI

L'INPS, con il [messaggio n. 1702 del 6 maggio 2024](#), comunica che le lavoratrici fruitrici dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (madri di tre o più figli – cd. bonus mamme), previsto dall'articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. Legge di Bilancio 2024), possono comunicare **direttamente all'Istituto** le informazioni relative ai figli, attraverso l'**Utility Esonero Lavoratrici Madri** disponibile sul sito INPS.

Fonte: INPS

INPS: SALARI MEDI E CONVENZIONALI 2024

L'INPS, con la [circolare n. 61 del 6 maggio 2024](#), illustra, con riferimento all'anno 2024, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni.

Vengono indicati gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi dei seguenti lavoratori:

- lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto
- lavoratori agricoli a tempo determinato
- partecipanti familiari e piccoli coloni
- lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari
- lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari
- lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne

Sono indicati, inoltre, gli importi da prendere a riferimento, sempre nel 2023, anche per altre prestazioni: **congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera, assegno di maternità dei Comuni, assegno di maternità dello Stato**, indennità economica e accredito figurativo per i periodi di **congedo** riconosciuti in favore dei **familiari di disabili in situazione di gravità**.

Fonte: INPS

LE PRINCIPALI NEWS FISCALI DEL MESE DI MAGGIO 2024

CREDITO DI IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 100 dello scorso 30 aprile, la L. 56/2024 di conversione, con modificazioni, del D.L. 19/2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che in tema di Transizione 5.0, contiene chiarimenti sulla certificazione necessaria. (L. 56/2024, Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024)

LOCAZIONE DI ALLOGGI A BREVE TERMINE

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 aprile 2024, il Regolamento UE 2024/1028 dell'11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il Regolamento UE 2018/1724. (Regolamento UE 2024/1028 dell'11 aprile 2024)

NUOVA PROCEDURA TELEMATICA PER DEFINIRE L'ALIQUOTA IVA DELLE MERCI

L'Agenzia delle Dogane con avviso del 23 aprile informa del fatto che dal 1° maggio rende disponibile una nuova procedura telematica per definire l'aliquota Iva delle merci, come previsto dalla circolare n. 32/E/2010. Come specificato dalle istruzioni delle stesse Dogane, l'istanza, presentabile col nuovo modello, deve riportare una descrizione dettagliata della merce e deve essere corredata di eventuali schede tecniche, foto, analisi chimiche e campioni. L'accertamento tecnico viene rilasciato in 120 giorni. (Agenzia delle dogane, avviso 23 aprile 2024)

FALSI RIMBORSI DAL FISCO: ATTENZIONE AGLI SMS

L'Agenzia delle entrate informano i cittadini sul fatto che sono in arrivo sms a tema rimborsi dell'Agenzia delle entrate: si informa che i suddetti messaggi non provengono dal Fisco. (Comunicato stampa del 2 maggio 2024)

Fonte: Agenzia delle Entrate

ACCONTO IMU 2024

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dal prelievo, le basi imponibili e le eventuali riduzioni.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:

- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente;
- l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

VERSAMENTI

L'Imu viene versata integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata una quota di imposta afferente i fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,86% (all'Erario va lo 0,76%, mentre lo 0,10% va al Comune, che comunque può incrementare l'aliquota fino a raggiungere l'1,06% complessivo).

L'acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente, mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote deliberate per l'anno corrente, se pubblicate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote dell'anno precedente).

	Scadenza	Parametri di calcolo
--	----------	----------------------

Acconto 2023	17 giugno 2024	Aliquote anno precedente
Saldo 2023	16 dicembre 2024	Aliquote anno in corso (se pubblicate entro il 28 ottobre)

È consentito il versamento in unica soluzione entro la scadenza dell'acconto; in tal caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso.

Modalità di versamento

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo. Si riportano i codici tributo dell'Imu.

Codice tributo IMU	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Le aliquote applicabili

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,86%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino al 1,06%, oppure ridurla sino all'azzeramento (ad eccezione dei fabbricati di categoria D, per i quali l'aliquota minima è pari alla quota erariale, ossia lo 0,76%). Inoltre, vi è la possibilità di incrementare l'aliquota massima di un ulteriore 0,08% (portando quindi l'aliquota al 1,14%) solo per i Comuni che in passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.

I soggetti passivi

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di 1 dei 2 coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;

nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);

- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

Gli utilizzatori degli immobili (locatari, comodatari, etc.) non hanno alcun obbligo di versamento Imu in relazione a tali immobili.

Gli immobili interessati

L'Imu è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell'abitazione principale (se l'immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l'unico fabbricato nel quale il contribuente ha stabilito la dimora e la residenza.

	PAGAMENTO IMU
Fabbricati	Sì
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	No (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	Sì
Aree fabbricabili	Sì
Terreni agricoli	Sì

Fabbricati

A esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

I fabbricati rurali strumentali (stalle, depositi attrezzi, etc.) sono imponibili Imu applicando un'aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il Comune può ridurre sino all'azzeramento. È prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati sono esenti da imposta.

È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il I grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

I fabbricati collabenti classificati in categoria catastale F/2 sono esonerati dal prelievo.

Terreni agricoli

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);

- per i coltivatori diretti e gli Iap (imprenditori agricoli professionali), purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti sia condotti da parte di tali soggetti;
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.

Aree edificabili

La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli Iap è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno, saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

Fonte: Confimi Industria

DICHIARAZIONI IMU: LE VARIAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2023 VANNO COMUNICATE ENTRO IL 30 GIUGNO 2024

In merito all'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu, il comma 769, L. 160/2019 stabilisce che la stessa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica *"entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta"*.

Pertanto, entro il prossimo **30 giugno 2024** dovranno essere presentate le dichiarazioni Imu per comunicare al Comune di ubicazione dell'immobile interessato le variazioni avvenute nel corso del periodo d'imposta 2023.

Oltre alla modalità di presentazione cartacea, sempre e comunque ammessa, così come l'invio con raccomandata senza ricevuta di ritorno ovvero la pec, attualmente è consentito utilizzare anche il canale telematico, tramite i servizi Entratel e Fisconline; quest'ultima, pertanto, risulta essere una modalità aggiuntiva, che non sostituisce la tradizionale presentazione cartacea da effettuarsi direttamente al Comune di ubicazione degli immobili.

Per la presentazione della dichiarazione Imu occorre utilizzare il modello approvato con il D.M. 24 aprile 2024, utilizzabile tanto per l'Imu quanto per l'Impi (imposta municipale sulle piattaforme marine).

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Restano ferme le dichiarazioni in passato presentate ai fini dell'Imu e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Pertanto, se non sono intervenute variazioni che hanno determinato una diversa liquidazione del tributo e non ci si trovi in uno dei casi in cui si è tenuti a presentare la dichiarazione, non occorre ripresentare la stessa.

Dichiarazione Imu

La dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, come detto, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale

esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l'atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.

Per una dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.

Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu deve essere presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell'aliquota;
- fabbricati merce invenduti (secondo il Mef, la presentazione della dichiarazione è condizione per l'applicazione dell'esenzione);
- terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali coltivatori diretti e Iap (imprenditori agricoli professionali) beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell'imposta; si ricordano, in particolare, i seguenti casi:

- i beni utilizzati in forza di un contratto di leasing;
- le compravendite o le modifiche di valore di un'area edificabile;
- l'intervenuta esenzione sui fabbricati;
- la riduzione per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta che li utilizzano quale abitazione principale;
- l'indicazione dei valori contabili dei fabbricati D.

In queste situazioni occorre procedere alla presentazione del modello Imu.

Nel nuovo modello è stata recepita (tramite l'introduzione di una specifica sezione) l'ipotesi di esenzione per gli immobili occupati abusivamente (ai sensi dell'articolo 1, comma 759, lettera g-bis), L. 160/2019, introdotta lo scorso anno), nel qual caso la dichiarazione va presentata con modalità telematiche

Dichiarazione Imu Enc

Anche in relazione agli enti non commerciali, entro il prossimo 30 giugno 2024 andranno presentate le dichiarazioni Imu relative al periodo d'imposta 2023.

L'obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, integralmente o in parte, l'esenzione prevista dall'articolo 7, lettera i), D.Lgs. 504/1992 (richiamato dall'articolo 1, comma 759, lettera g), L. 160/2019), secondo le indicazioni del D.M. 200/2012.

Il comma 770, articolo 1, Legge di Bilancio 2020 prevede che l'ente non commerciale debba presentare una speciale dichiarazione, differente da quella ordinariamente utilizzabile dalla generalità dei contribuenti.

Con il Decreto 24 aprile 2024 il Mef ha approvato anche il modello, con le relative istruzioni di compilazione, che tutti gli enti non commerciali (enti del Terzo settore compresi) dovranno utilizzare per comunicare, all'amministrazione comunale nella quale è ubicato l'immobile interessato, i dati di tale immobile che fruisce dell'esenzione totale o parziale (nelle istruzioni al nuovo modello è stata recepita l'interpretazione dell'ultima Legge di bilancio che consente l'esenzione anche ai fabbricati oggetto di comodato, ovvero in assenza di esercizio attuale delle attività meritevoli).

Di seguito le caratteristiche principali che occorre considerare per la corretta gestione dell'obbligo dichiarativo:

- scelta del modello: il nuovo modello diventa l'unico modello che deve essere utilizzato dagli enti non commerciali, per tutti gli immobili di cui sono in possesso, quindi, non solo quindi per gli immobili in cui si svolge una delle attività cosiddette meritevoli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. 504/1992, ma anche per quelli in cui non svolgono attività meritevoli e che quindi sono ordinariamente tassati. Nel caso in cui l'ente non commerciale possieda nel Comune solo immobili imponibili, ovvero immobili esenti per motivi diversi da quelli previsti nella citata lettera i), occorre presentare la dichiarazione Imu ordinaria;

- periodicità di presentazione: la dichiarazione in commento deve essere presentata ogni anno diversamente quindi da quello che avviene per la dichiarazione Imu ordinaria, poiché quest'ultima "ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta";
- modalità di presentazione: la dichiarazione va presentata esclusivamente in forma telematica (è esclusa la modalità di presentazione cartacea) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui detta dichiarazione si riferisce, indirizzata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati.

Anche in questo modello è stata inserita una apposita sezione per l'indicazione degli immobili esenti in quanto occupati abusivamente.

Fonte: Confimi Industria

RIAPERTO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE

L'articolo 7, commi 6 e 7, D.L. 39/2024 ha riaperto i termini per beneficiare del ravvedimento operoso speciale che consente ai contribuenti di rimuovere violazioni commesse (articolo 1, comma 174, L. 197/2022). Sia il pagamento delle somme sia la rimozione delle violazioni inerenti i periodi di imposta sino al 31 dicembre 2022 possono ora essere effettuati entro il 31 maggio 2024.

Il "ravvedimento operoso speciale" ha le seguenti specificità:

- le sanzioni sono sempre ridotte a 1/18 del minimo;
- le somme dovute possono essere versate anche in modalità rateale.

Quali sono le violazioni sanabili

Viene prevista la possibilità di regolarizzare, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, delle violazioni diverse da quelle relative agli avvisi bonari e alle irregolarità formali, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e a periodi d'imposta precedenti.

La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

Il ravvedimento avviene con il versamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.

Il pagamento delle somme (qualora sia rateizzato) è differenziato a seconda che la violazione riguardi le dichiarazioni relative ai periodi di imposta fino al 2021 o le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2022:

- per gli anni fino al 2021, qualora non fatto antecedentemente, entro il 31 maggio 2024 occorre rimuovere la violazione e pagare le prime 5 rate. Le restanti 3 rate dovranno essere versate entro il 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024;
- per l'anno 2022, entro il 31 maggio 2024 occorre rimuovere la violazione e pagare la prima rata. Le restanti 3 rate dovranno essere versate entro il 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Fonte: Confimi Industria

CREDITI D'IMPOSTA 4.0 E RICERCA E SVILUPPO: NOVITÀ PER LA COMPENSAZIONE

Il recente D.L. 39/2024, il cui *iter* di conversione in legge è ancora in corso, richiede l'invio di una comunicazione (preventiva e a completamento) degli investimenti effettuati in beni 4.0, e in attività R&S, quale condizione per fruire della compensazione dei citati crediti d'imposta. In particolare, l'obbligo comunicativo riguarda gli investimenti:

- effettuati a partire dal 30 marzo 2024, per i quali è richiesta una comunicazione sia preventiva sia successiva all'effettuazione dell'investimento;
- effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2024 fino al 29 marzo 2024, per i quali è prevista solo la comunicazione successiva al completamento degli investimenti;
- effettuati nel 2023, limitatamente agli investimenti in beni 4.0 (non è richiesta per quelli in attività R&S).

In attesa dell'emanazione del Decreto Mimit, avvenuta lo scorso 24 aprile, è stato introdotto un blocco alla compensazione in un momento successivo a quello in cui gli investimenti sono stati eseguiti e interconnessi, con penalizzanti ripercussioni finanziarie soprattutto per quelle imprese che in questi primi mesi intendono compensare nel modello F24 le quote di credito maturate e riferite agli investimenti effettuati e interconnessi nel 2023.

Successivamente è intervenuta la risoluzione n. 19/E/2024, in cui l'Agenzia delle entrate ha precisato che la sospensione dell'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d'imposta in questione riguarda i codici tributo "6936" e "6937" quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come anno di riferimento 2023 o 2024. Ciò sta a significare che il "blocco" della compensazione non riguarda "solamente" i crediti d'imposta maturati per investimenti effettuati e interconnessi nel 2023 o 2024, ma anche quelli effettuati in anni precedenti (ad esempio 2022) e interconnessi nei predetti anni.

In seguito in data 16 aprile l'Agenzia delle entrate ha pubblicato una faq sul proprio sito internet, in cui, dopo aver riepilogato gli investimenti per i quali spetta il credito d'imposta, chiarisce le modalità (una sorta di escamotage) con cui superare il blocco che si è venuto a creare dopo la pubblicazione della risoluzione n. 19/E/2024. In particolare, per gli investimenti effettuati nel 2021 e nel 2022 (ovvero prenotati in tali anni con pagamento dell'acconto del 20% e conferma d'ordine rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 e 30 novembre 2023), se l'interconnessione è avvenuta nel 2023 o nel 2024, è possibile utilizzare in compensazione nel modello F24 tali crediti indicando quale anno di riferimento il 2021 o il 2022.

In questo scenario, in data 24 aprile 2024 il Mimit ha approvato 2 specifici modelli utilizzabili per le predette comunicazioni (di fatto, il Ministero ha "aggiornato" i modelli approvati dal D.M. 6 ottobre 2021 utilizzabili per comunicare i dati degli investimenti al fine di valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative). Come specificato dal comma 7 dell'articolo 1, D.M. 6 ottobre 2021 la presentazione dei modelli "costituisce presupposto per la fruizione" dei crediti d'imposta in esame in compensazione nel modello F24.

INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

La comunicazione va effettuata utilizzando lo specifico "Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016" (Allegato 1 al Decreto) composto dal frontespizio e da 2 sezioni (A e B) nelle quali riportare i dati/informazioni relative agli investimenti in beni materiali e immateriali di cui alle Tabelle A e B, Legge Finanziaria 2017 (l'abbinamento degli investimenti ai codici identificativi presenti nelle sezioni va effettuato

sulla base delle classificazioni contenute nella Legenda allegata) e la fruizione negli anni del credito d'imposta.

Il modello va inviato:

- in via preventiva, per comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti che si intende effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024 e la presunta fruizione negli anni del credito;
- in via consuntiva, al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 la comunicazione va inviata solo a seguito del completamento degli investimenti. Tale comunicazione riguarda anche quegli investimenti effettuati nel 2023, per i quali il D.L. 39/2024 ha bloccato la compensazione del credito d'imposta già maturato.

Il modello della comunicazione deve essere firmato digitalmente e inviato al seguente indirizzo pec: transizione4@pec.gse.it

INVESTIMENTI R&S

La comunicazione va effettuata utilizzando lo specifico "*Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica*" (Allegato 2) composto da frontespizio e da 6 sezioni per l'indicazione delle informazioni relative agli investimenti nelle diverse attività ammissibili (l'abbinamento degli investimenti ai codici identificativi presenti nelle sezioni va effettuato sulla base delle classificazioni contenute nella Legenda allegata) nonché della fruizione negli anni del credito:

- sezione A - Investimenti in attività di ricerca e sviluppo;
- sezione B1 - Investimenti in attività di innovazione tecnologica,
- sezione B2 - Investimenti in progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0;
- sezione B3 - Investimenti in progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica;
- sezione C - Investimenti in attività di design e ideazione estetica;
- sezione D - Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, *design* e ideazione estetica.

Il modello va inviato:

- in via preventiva, per comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti che si intende effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024 e la presunta fruizione negli anni del credito;
- in via consuntiva, al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il modello va inviato esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti. Anche questo modello di comunicazione deve essere firmato digitalmente e inviato al seguente indirizzo pec: transizione4@pec.gse.it

Fonte: *Confimi Industria*

BENEFICI PREMIALI ISA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2023

Con provvedimento n. 205127/2024 del 23 aprile scorso l'Agenzia delle entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale cui sono collegati i benefici premiali Isa (previsti dall'articolo 9-bis, D.L. 50/2017), confermando l'impianto già applicabile per i periodi d'imposta precedenti e introducendo una novità legata all'esonero da visto di conformità.

Sono stati infatti recepiti gli incrementi dei limiti entro i quali è possibile beneficiare dell'esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti relativi a Iva, imposte dirette e Irap e per il rimborso del credito Iva, secondo quanto previsto dal c.d. Decreto Adempimenti Fiscali (D.Lgs. 1/2024): nella sostanza tali benefici sono stati graduati tenendo conto di 2 scaglioni successivi, ricollegati a risultati Isa crescenti.

Si ricorda che i benefici premiali previsti dalla citata norma sono ottenibili solamente in presenza di un voto "*minimo*", individuato annualmente da un apposito provvedimento direttoriale, almeno pari a 8; in particolare, detti vantaggi possono essere ottenuti, alternativamente:

- conseguendo un determinato risultato Isa in relazione all'annualità 2023
- verificando un risultato medio del biennio 2022-2023.

Beneficio	Voto minimo periodo d'imposta 2023	Voto medio periodo biennio 2022-2023
Esonero visto compensazione crediti Iva ≤ 70.000 euro (50.000 euro annui imposte dirette e Irap)	9	9
Esonero visto compensazione crediti Iva ≤ 50.000 euro (20.000 euro annui imposte dirette e Irap)	8	8,5
Esonero visto/garanzia rimborsi Iva (fino a 70.000 euro)	9	9
Esonero visto/garanzia rimborsi Iva (fino a 50.000 euro)	8	8,5
Esclusione disciplina società di comodo	9	9
Esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici	8,5	9
Anticipazione 1 anno termini di decadenza accertamento	8	-
Esclusione determinazione sintetica del reddito	9	9

Il conseguimento di tali risultati in esito alla compilazione del modello Redditi 2024 permette l'ottenimento dei benefici premiali richiamati, ricordato che:

- i vantaggi in merito all'utilizzo dei crediti Iva riguardano il prossimo anno, quindi il credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva 2025 (per l'anno 2024) e relativi ai modelli TR dei primi 3 trimestri 2025. Al riguardo sono state previste 2 soglie: per i crediti Iva fino a 50.000 euro è sufficiente un voto puntuale di 8 e medio di 8,5, mentre per i crediti superiori a 50.000 euro e fino a 70.000 euro è necessario un voto puntuale di 9 o medio di 9;
- i vantaggi in merito all'utilizzo dei crediti relativi alle imposte dirette riguardano invece i crediti relativi al 2023, spendibili già nel 2024. Anche qui sono state previste 2 soglie: per i crediti fino a 20.000 euro è sufficiente un voto puntuale di 8 e medio di 8,5, mentre per i crediti superiori a 20.000 euro e fino a 50.000 euro è necessario un voto puntuale di 9 o medio di 9;
- analoga impostazione riguarda anche la possibilità di chiedere a rimborso i crediti Iva (quello scaturente dalla dichiarazione Iva 2025 per l'anno 2024 ovvero per i crediti dei primi 3 trimestri 2025 risultanti dai modelli TR che saranno presentati) senza apposizione del visto di conformità e senza fornire apposita garanzia. Sono state previste 2 soglie: per rimborsi fino a 50.000 euro è sufficiente un voto puntuale di 8 e medio di 8,5, mentre per i crediti superiori a 50.000 euro e fino a 70.000 euro è necessario un voto puntuale di 9 o medio di 9;

- l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative si applica per le società che hanno ottenuto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9 in relazione all'annualità 2023 ovvero calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d'imposta 2022 e 2023 (in tal caso non è quindi richiesto alcun incremento nel risultato della media);
- è prevista l'esclusione dalla possibilità di subire accertamenti basati su presunzioni semplici, ottenendo un voto puntuale sul 2023 pari a 8,5, ovvero ottenendo un livello medio di affidabilità fiscale, per il 2022 e 2023, almeno pari a 9;
- l'esclusione dall'applicazione dell'accertamento sintetico (redditometro) si applica, oltre che ai soggetti che hanno ottenuto un voto puntuale sul 2023 pari a 9, anche ai contribuenti che abbiano ottenuto un livello medio di affidabilità fiscale, per il 2022 e 2023, almeno pari a 9 (anche in tal caso nel risultato della media non è richiesto alcun incremento). Tale previsione comporta che detto accertamento, per essere contestato al contribuente, deve prevedere un maggior reddito accertabile pari almeno a 2/3 di quello già dichiarato.

Per quanto riguarda il beneficio della riduzione di un anno dei termini di accertamento (limitatamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati), il beneficio è calcolato solamente in via "puntuale" per l'anno 2023 senza possibilità di "mediare" i punteggi ottenuti per i periodi d'imposta 2022 e 2023.

In merito alla fruibilità dei descritti benefici premiali, l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 20/E/2019 ha precisato che i benefici stessi spettano a condizione che i dati comunicati siano corretti (e come tali fedeli) e completi. Ciò sta a significare che se in un secondo momento (in sede di controllo), è accertato che i dati comunicati non sono corretti con conseguente riduzione del livello di affidabilità fiscale del contribuente (ad esempio al di sotto dell'8), l'eventuale compensazione del credito Iva diviene indebita. Tale circostanza comporta il recupero del credito indebitamente compensato oltre alla sanzione del 30%. Si ricorda, infine, che con la risposta a interpello n. 31/E/2020 l'Agenzia delle entrate ha precisato che il livello di affidabilità fiscale rilevante è quello che deriva non solo dalla dichiarazione presentata nei termini ordinari, bensì anche da quella tardiva (presentata entro i 90 giorni dalla scadenza).

Fonte: Confimi Industria

SCADE AL PROSSIMO 1° LUGLIO 2024 LA POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE NUOVAMENTE IL COSTO FISCALE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

A seguito delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio per l'anno 2024 (commi 52-53, articolo 1, L. 213/2023) viene per l'anno 2024 disposta l'ennesima proroga dell'agevolazione consistente nella possibilità di rideterminare il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in società non quotate nonché dei terreni agricoli ed edificabili prevista, in origine, agli articoli 5 e 7, L. 448/2001. La nuova previsione consente inoltre di procedere anche alla rideterminazione del valore delle partecipazioni di società quotate nei mercati regolamentati.

Al fine di verificare la convenienza a eseguire la rivalutazione, ciascun soggetto interessato dovrà necessariamente confrontare l'ammontare dell'imposta sostitutiva determinata come descritto in precedenza, con le imposte derivanti dalla tassazione "ordinaria" della plusvalenza. Generalmente, la convenienza a eseguire la rivalutazione sussiste quando il costo storico del bene è molto basso.

Soggetti interessati

- persone fisiche (non esercenti attività d'impresa);
- società semplici e associazioni a esse equiparate ai sensi dell'articolo 5, Tuir;
- enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all'attività d'impresa;
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

Modalità di rivalutazione

Partecipazioni in società non quotate e terreni	Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni occorrerà, entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica), che un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno
Partecipazioni in società quotate	Per rideterminare il costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1° gennaio 2024, il nuovo comma 1- <i>bis</i> dell'articolo 5, L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), Tuir

Condizioni per la rivalutazione

Per avvalersi della rivalutazione per il periodo d'imposta 2024, la partecipazione deve essere iscritta in bilancio alla data del 1° gennaio 2024.

Per perfezionare il regime agevolato in argomento, occorrerà quindi che entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica):

- un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o dei terreni;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle 3 rate annuali di pari importo.

Misura e versamento dell'imposta sostitutiva

Per quanto riguarda il "costo" della rivalutazione, per l'anno 2024 la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

L'imposta sostitutiva del 16% potrà essere versata, alternativamente:

- in unica soluzione entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica);
- in caso di opzione per il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 1° luglio 2024, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026; come nelle precedenti rivalutazioni le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica).

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica), del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

Fonte: Confimi Industria

AIUTI DI STATO NON REGISTRATI, COME RIMEDIARE ALLE ANOMALIE

Api Notizie	
n.17 del 14.05.2024	pagina 17

L'Amministrazione finanziaria condivide con il contribuente le irregolarità che hanno impedito l'iscrizione e detta le istruzioni per rimettersi in linea con il Fisco

Definite, con il [provvedimento](#) firmato il 7 maggio 2024, dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, le modalità con cui l'Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti le informazioni che consentono di rimediare spontaneamente alle anomalie che hanno determinato la mancata registrazione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di Stato), Sian (Sistema informativo agricolo nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime *de minimis* indicati nelle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 presentate per il periodo di imposta 2020.

Fonte: Agenzia delle Entrate

AGENZIA ENTRATE: PAGAMENTO TRIBUTI, COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE E SERVIZI DIGITALI

L'Agenzia delle Entrate, con la [circolare n. 9/E del 2 maggio 2024](#), fornisce le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l'uniformità di azione, in relazione alle misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal cd. decreto Adempimenti (decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 11), con particolare riguardo a quelle connesse al pagamento dei tributi, alle comunicazioni obbligatorie, ai servizi digitali, agli strumenti elettronici di pagamento e all'invio di comunicazioni e inviti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Fonte: Agenzia Entrate

Api Notizie	SICUREZZA
n.17 del 14.05.2024	pagina 18

OT23 PER L'ANNO 2025: IMPORTANTE RISULTATO OTTENUTO DA CONFIMI INDUSTRIA ALL'INTERNO DEL MODELLO

Si rendono noti i seguenti documenti:

- il nuovo Modello OT23 del 2025 ([clicca QUI](#))
- la guida alla compilazione ([clicca QUI](#))
- modulo segnalazione mancato infortunio ([clicca QUI](#))

Si segnala inoltre l'importante risultato ottenuto da Confimi Industria avvenuto dopo il triennio di lavoro previsto dal primo protocollo con INAIL. Nel nuovo modello di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione – anno 2025 – si vuole sottolineare infatti l'Intervento E10 – relativo al sistema di rilevazione dei mancati infortuni.

Come si evince infatti nel modello stesso (pag.29-30): I moduli (schede) da utilizzare per la rilevazione, l'analisi e il trattamento dei mancati infortuni, in cui riportare la descrizione dell'evento, le cause e le corrispondenti azioni correttive e misure intraprese per evitarne il ripetersi, sono in allegato al modello OT23 e derivano dall'Istruzione operativa contenuta nel documento tecnico "Il supporto alle aziende per la segnalazione e analisi dei near miss: proposta di un modello ([clicca QUI](#)) realizzato nell'ambito del protocollo d'intesa tra Inail e CONFIMI Industria, sottoscritto il 4 dicembre del 2020.

Fonte: Confimi Industria

CONFIMI INDUSTRIA AL TAVOLO SICUREZZA SUL LAVORO E PATENTE A CREDITI DEL MINISTERO DEL LAVORO

Si è tenuto il 07 Maggio u.s. il quinto tavolo di concertazione convocato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con le principali confederazioni datoriali e sindacali.

Confimi Industria è stata rappresentata dal Vice Presidente Renato Della Bella (in foto).

L'incontro, aperto dal Ministro Calderone e proseguito con la reggenza del Sottosegretario di Stato Durigon, ha avuto ad oggetto un confronto sulla fase attuativa dopo l'entrata in vigore della legge 29/04/2024 n. 56 e sulle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel decreto coesione.

Si è trattato di "un tavolo ponte" nel quale in chiusura è stato annunciato un calendario di lavori (settimanali) attraverso il quale prenderanno vita i decreti attuativi grazie agli alert e ai contributi delle parti sociali.

Fonte: Confimi Industria

<i>Api Notizie</i>	AMBIENTE
<i>n.17 del 14.05.2024</i>	<i>pagina 19</i>

WEBINAR FORMATIVI SUL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE TRACCIABILITÀ RIFIUTI (RENTRI) – MODULO I PER IMPRESE

Segnaliamo che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (nell’ambito delle attività di supporto tecnico operativo), l’Albo Nazionale gestori ambientali e Unioncamere hanno organizzato una serie di webinar dedicati alle imprese, a partecipazione gratuita, così come previsto dal piano di formazione RENTRI al fine di consentire a tutti i soggetti interessati dall’entrata in vigore del RENTRI una adeguata formazione relativamente ai contenuti della norma istitutrice del RENTRI.

Gli eventi, che riguardano il Modulo I “*Illustrazione dei soggetti obbligati, delle tempistiche e degli adempimenti*” sono pianificati come di seguito riportato:

- 17 maggio 2024 ore 15:00
- 21 maggio 2024 ore 10:30
- 28 maggio 2024 ore 15:00

Le informazioni utili e i link per partecipare agli eventi sopra indicati sono pubblicati sul portale informativo del [RENTRI](#) (*Calendario formazione per le imprese - Modulo I*).

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO SUL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 aprile 2024 è stato pubblicato il **Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006.**

Il Regolamento stabilisce:

- Le misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana e a contribuire alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalle spedizioni dei rifiuti e dal trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione;
- Le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

Il provvedimento si applica:

- alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi;**
- alle spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi;**
- alle spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi;**
- alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.**

Sono, invece, **esclusi dall’ambito d’applicazione** i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti; i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti; i rifiuti radioattivi; i sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati come da definizione di cui all’articolo 3, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, rispettivamente, ad eccezione dei sottoprodotti

di origine animale o dei prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti che figurano tra i rifiuti pericolosi nell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE.

Il Regolamento **entra in vigore il 20 maggio 2024** e si applicherà a decorrere dal 21 maggio 2026, fatta eccezioni per alcune disposizioni previste dall'art. 85 che presentano scadenze differite. Per maggiori informazioni, consultare il [sito della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea](#).

Fonte: *Ecocamera*

E' PARTITA L'EDIZIONE 2024 DEL PREMIO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

La Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ed Ecomondo-Italian Exhibition Group annunciano la 14^a edizione del Premio per lo Sviluppo Sostenibile.

I **destinatari** del Premio sono imprese, startup e Amministrazioni locali che si siano particolarmente distinte per eco-innovazione ed efficacia dei risultati ambientali ed economici, nonché del loro potenziale di diffusione. La partecipazione è libera e gratuita.

Per l'edizione 2024 il Premio è articolato in **3 settori**:

- **Settore Economia Circolare** suddiviso in:
 - Sezione Imprese, in collaborazione con il Circular Economy Network
 - Sezione Startup per gli imballaggi, in collaborazione con il CONAI
- **Settore Edilizia Green: efficienza energetica, rinnovabili, materiali innovativi** rivolto ad Imprese/Startp e Amministrazioni locali, con la partecipazione di ENEA
- **Sezione neutralità climatica e soluzioni nature positive** rivolto ad Amministrazioni locali e/o Aziende Multiutility e/o partecipate, in collaborazione con il Green City Network, Italy for Climate e GSE - Gestore Servizi Energetici

La **scadenza** per partecipare è fissata al 30 giugno 2024; è possibile presentare la propria candidatura per una solo settore del Premio.

La **cerimonia di premiazione** si svolgerà a Rimini, in occasione di **Ecomondo, giovedì 7 Novembre 2024**.

Per la **sezione Startup Imballaggi con CONAI**, la premiazione avverrà in occasione della **Conferenza Nazionale dell'Industria del riciclo in programma il 12 dicembre 2024 a Milano** in media partnership con Pianeta 2030, il Corriere della Sera.

Per ulteriori informazioni e per scaricare il regolamento, consultare il [sito web del Premio per lo Sviluppo Sostenibile](#).

Fonte: *Ecocamera*

WEBINAR gratuito sulle "Novità in materia di autorizzazioni in deroga alle emissioni in atmosfera"

il sistema camerale, in collaborazione con Regione Lombardia, ha avviato dallo scorso anno il servizio **SUAP & Impresa** a favore della semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza degli Sportelli Unici delle Attività Produttive (SUAP).

Il servizio ha organizzato un *incontro di formazione gratuito*, con la partecipazione del referente della DG Ambiente di Regione Lombardia, per illustrare le modifiche alla modulistica in materia di **autorizzazioni in deroga alle emissioni in atmosfera -"ADEM"** - ai sensi dell'art.272, commi 2 e 3 del d.lgs 152/200, oggetto di DGR che verrà pubblicata a breve.

<i>Api Notizie</i>	
<i>n.17 del 14.05.2024</i>	<i>pagina 21</i>

L'evento si terrà in modalità webinar il prossimo **16 maggio dalle 10.30 alle 12:00 come da programma allegato** e sarà anche l'occasione per vedere come presentare le pratiche tramite il portale Impresainungiorno, al fine di diminuire gli errori, i ritardi ed eventuali contenziosi.

Collega di riferimento per l'organizzazione è Chiara Sella (0376.234305).

Preghiamo di darne la più ampia diffusione ai vostri associati.

[Clicca qui per maggiori informazioni.](#)

<i>Api Notizie</i>	EXPORT
<i>n.17 del 14.05.2024</i>	<i>pagina 22</i>

23.05.2024 - WEBINAR ICE: GUIDA PRATICA ALLA GDO

Si segnala che l'**Agenzia ICE** organizza un **webinar dal titolo "GUIDA PRATICA ALLA GDO"** della durata di 4 ore, in programma il **23 Maggio 2024**, che verterà sulla scelta del mercato, sulle strategie di posizionamento, sulle modalità di approccio commerciale, nonché sugli accordi di Agenzia ICE con le maggiori GDO a livello internazionale.

La scadenza per l'iscrizione al webinar tramite apposito [Google Form](#) è fissata al **20 Maggio 2024**. Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata al webinar ([clicca QUI](#)).

È possibile richiedere maggiori informazioni sull'iniziativa al seguente indirizzo: formazione@ice.it

Fonte: Confimi Industria

<i>Api Notizie</i>	AUTOTRASPORTO
<i>n.17 del 14.05.2024</i>	<i>pagina 23</i>

TARGHE PROVA: IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI FORNISCE ULTERIORI CHIARIMENTI

La Direzione Generale per la Motorizzazione ha fornito ulteriori chiarimenti sulla nuova disciplina del rilascio delle targhe prova.

Nella [circolare n. 12666 del 2 maggio 2024](#), la stessa Direzione Generale per la Motorizzazione ha evidenziato che la condizione fondamentale che caratterizza la circolazione di prova è "l'esigenza di effettuare prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimenti".

Tra i soggetti che possono ottenere l'autorizzazione alla circolazione di prova, tra gli altri, rientrano ora "le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 km". Questa limitazione massima di percorrenza riguarda soltanto le aziende che effettuano l'attività di spostamento dei mezzi. L'elenco dei soggetti autorizzati ad ottenere il rilascio delle targhe prove è tassativo e non ammette in nessun caso deroghe.

La circolare in oggetto sottolinea anche che la **titolarità dell'autorizzazione alla circolazione in prova è personale e non è cedibile**.

In particolare, la ratio della previsione, è quella di stabilire il principio per cui l'autorizzazione e la relativa targa possono essere utilizzate esclusivamente dal soggetto che ne risulta intestatario, e considerato altresì che l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina della circolazione di prova è

riferito alle imprese che esercitano una delle attività prevista dal paragrafo 2.1 della circolare in oggetto, **è da ritenere che la titolarità dell'autorizzazione (e della targa) è in capo alla persona giuridica e non alla persona fisica che la rappresenta agendo in nome e per conto della stessa**. Nel caso di imprese individuali, invece, la titolarità dell'autorizzazione è in capo all'imprenditore individuale.

Relativamente al numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, il nuovo Regolamento ha fissato una autorizzazione ogni 5 addetti, formati dalla somma dei dipendenti (con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato) e dei collaboratori (con contratto di agenzia non inferiore a 12 mesi). Se la somma dei dipendenti e collaboratori è inferiore a 5 è comunque rilasciata 1 sola autorizzazione, mentre il **numero massimo di autorizzazioni** di cui può essere titolare un'impresa è pari a **100**. Questa limitazione è in vigore dal 29 febbraio 2024 perciò, a partire da quella data, non vengono più rilasciate nuove autorizzazioni o rinnovate autorizzazioni già rilasciate, in sovrannumero rispetto a questo limite.

Su questo limite, i principali chiarimenti hanno riguardato le imprese che presentano una o più articolazioni locali dove viene svolta una delle attività che legittimano il rilascio della targa prova. Nel calcolo degli addetti riferiti alla singola sede si tiene conto anche di quelli occupati nelle singole unità locali collegate, se queste ultime non sono dotate di un rappresentante legale o del preposto. Viceversa, se l'unità locale collegata alla sede secondaria è fornita di rappresentante legale o del preposto all'attività, nel calcolo delle autorizzazioni rilasciabili si tiene conto solo degli addetti in essa occupati.

Per questo motivo, il limite massimo di 100 autorizzazioni è riferito a ciascuna sede principale, a ciascuna sede secondaria (e unità locali collegate) e a ciascuna unità locale dove è presente un rappresentante legale o un preposto.

Tuttavia, poiché le autorizzazioni fanno riferimento alla stessa persona giuridica, potranno essere utilizzate anche per far fronte a necessità impreviste o straordinarie verificatesi in altre unità locali o sedi della stessa impresa.

Per ciò che riguarda la definizione di "collaboratore con contratto di agenzia" che rientra nel calcolo delle autorizzazioni rilasciabili, trattasi della "persona fisica (agente) che, a norma dell'art. 1742 cod. civ, assume contrattualmente e stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'impresa e su provvigione, la conclusione di contratti di vendita in una zona determinata". Tuttavia "se l'agente

è dotato, a sua volta, di una propria organizzazione imprenditoriale, il collaboratore con contratto di agenzia può essere un dipendente dell'agente stesso". Il contratto di agenzia deve avere durata di **almeno 12 mesi**.

Nella definizione di dipendente ("persona fisica che presta la propria attività sulla base di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato"), rientrano anche: i collaboratori familiari (nelle imprese familiari); i soci lavoratori (nelle società di persone); i soci accomandatari (nelle società in accomandita semplice o per azione).

Per quanto riguarda, invece, il regime transitorio, tutte le autorizzazioni in scadenza a partire dal 29 febbraio 2024 vengono rinnovate a condizione che l'operatore, tenuto conto del numero dei dipendenti e dei collaboratori impiegati, non sia già titolare di un numero complessivo di autorizzazioni che eccedono il numero rilasciabile.

A titolo esemplificativo, spiega la circolare, per l'operatore che sia già titolare di 15 autorizzazioni in corso di validità e che, in ragione del numero di dipendenti e collaboratori impiegati, possa ottenerne solo 10, l'UMC dovrà disporre il diniego di rinnovo (e dunque la revoca) delle 5 autorizzazioni in sovrannumero, man mano che queste vengano a scadenza.

In tal caso, l'operatore è tenuto alla restituzione all'UMC, anche per il tramite di uno Studio di consulenza, delle autorizzazioni e delle relative targhe revocate (sull'argomento, v. successivo par. 2.6).

È fatta salva, in ogni momento, la possibilità per ciascun operatore di restituire volontariamente le autorizzazioni e le targhe di prova in sovrannumero. In tal caso, l'UMC provvede alla revoca delle autorizzazioni restituite.

L'autorizzazione ha validità annuale ed è soggetta a rinnovo entro 6 mesi dalla sua scadenza, a pena di restituzione della stessa all'Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC). Resta fermo il divieto di utilizzare un'autorizzazione scaduta, anche se non fossero ancora trascorsi 6 mesi dalla sua scadenza (es. un'autorizzazione rilasciata il 10 novembre 2023 scade il 10 novembre 2024 e deve essere rinnovata entro il 10 maggio 2025).

Infine, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ricorda che l'autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di **un solo veicolo per volta** e deve essere tenuta a bordo dello stesso e che sul veicolo munito della targa prova deve essere presente il legale rappresentante o il preposto che rappresenta l'impresa titolare dell'autorizzazione. In alternativa, è ammessa la presenza di un dipendente dell'impresa o del collaboratore che partecipa stabilmente all'attività in base ad un contratto di agenzia di durata non inferiore a 12 mesi, munito di delega rilasciata dal rappresentante legale dell'impresa titolare dell'autorizzazione. Con gli autoveicoli e i rimorchi per il trasporto di cose, nuovi di fabbrica, muniti di targa prova rilasciata alla fabbrica costruttrice del veicolo o ad un concessionario munito di regolare mandato della medesima casa costruttrice del veicolo o del suo rappresentante in Italia, durante la circolazione effettuata a scopo di prova tecnica può essere trasportato un carico utile di proprietà della fabbrica stessa, al posto della zavorra. I commissionari e gli agenti di vendita possono utilizzare l'autorizzazione alla circolazione in prova anche per i veicoli usati, compresi quelli ritirati in permuta, ma sempre per gli scopi previsti per la targa prova.

Per ulteriori delucidazioni e approfondimenti si rinvia alla lettura attenta del testo della circolare.

Allegati

- [ALLEGATO 1](#)
- [ALLEGATO 2](#)
- [ALLEGATO 3](#)

<i>Api Notizie</i>	
<i>n.17 del 14.05.2024</i>	<i>pagina 25</i>

TACHIGRAFO: MODIFICATI GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE NEL TRASPORTO SU STRADA

A seguito della modifica del Regolamento UE n.165/2014, (paragrafo 5), sono cambiati gli obblighi di comunicazione relativi ai tachigrafi nei settori del trasporto su strada. In particolare, sono state introdotte alcune modifiche contenute nel **Regolamento UE 2024/1230 del 24 aprile 2024**, in merito all'obbligo di comunicazione degli Stati membri alla Commissione UE delle liste degli installatori e delle officine autorizzate ad effettuare installazioni, controlli, ispezioni e riparazioni dei tachigrafi e delle carte tachigrafiche rilasciate che devono essere tenute aggiornate. Infine, la Commissione deve obbligatoriamente pubblicare sul proprio sito l'elenco dei siti internet nazionali per evitare la problematica delle "carte officina" valide un anno non aggiornate sul sito della Commissione. Le suddette modifiche entreranno in vigore **a partire dal 19 maggio 2024**.

Fonte: Assotir

CEMT: AL VIA ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LE 34 AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI RESIDUE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2024, il [decreto 19 aprile 2024](#) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che prevede che a partire dal 2 maggio 2024 sarà possibile presentare domanda di assegnazione delle 34 autorizzazioni multilaterali CEMT residue valide per l'anno 2024. Ciascuna impresa potrà presentare domanda per un massimo di tre autorizzazioni multilaterali CEMT e comunque in numero non superiore ai veicoli idonei posseduti. Le domande dovranno essere presentate secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 del decreto del 9 luglio 2013, a mezzo pec all'indirizzo della Divisione 7, dg.ssadiv7@pec.mit.gov.it. Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato al quindicesimo giorno solare successivo alla data di pubblicazione del decreto.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

<i>Api Notizie</i>	APPALTI E EDILIZIA
<i>n.17 del 14.05.2024</i>	<i>pagina 26</i>

NOVITÀ SICUREZZA INTRODUZIONE PATENTE A PUNTI

Dal 1° ottobre 2024 entra in vigore la patente a punti per le aziende che operano nei cantieri temporanei o mobili (art. 27 d.lgs. 81/2008) così come previsto dalla [legge 56/2024](#) che ha convertito con modifiche il decreto legge 19/2024. Ecco una sintesi dei principali adempimenti.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono soggette all'obbligo della patente a punti **le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.**

IMPORTANTE – ESENZIONE PER LE AZIENDE ATTESTATE SOA IN POSSESSO DELLA III CATEGORIA: Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Per **cantieri temporanei o mobili** si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

Sono lavori edili o di ingegneria civile i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono, inoltre, lavori edili gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Sono **escluse** le **mere forniture o le prestazioni di natura intellettuale.**

Per soggetti stabiliti **fuori dall'Italia** o in uno Stato non appartenente all'UE è sufficiente il possesso di un **documento equivalente** rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e riconosciuto dalla legge italiana.

REQUISITI

La patente è rilasciata **in formato digitale dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)** subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;**
- b) adempimento**, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, **degli obblighi formativi** previsti dal d.lgs. 81/2008;
- c) possesso del DURC in corso di validità;**
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi**, se previsto;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale**, se previsto;
- f) avvenuta designazione del RSPP**, se previsto.

Attenzione: In caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata successivamente al rilascio, la patente è revocata; decorsi dodici mesi dalla revoca potrà esserne richiesta una nuova.

<i>Api Notizie</i>	
<i>n.17 del 14.05.2024</i>	<i>pagina 27</i>

OPERATIVITA'

La patente è dotata di un punteggio iniziale di **trenta crediti** ed è soggetta a decurtazioni che variano in base alla gravità della violazione.

Un punteggio **inferiore a quindici crediti** non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. Tuttavia, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono **superiori al 30 per cento del valore del contratto**, salvo casi particolari.

I punti sono decurtati a seguito di emanazione di provvedimenti definitivi nei confronti dei **datori di lavoro, dirigenti e preposti** delle imprese o dei **lavoratori autonomi**, nell'ambito dei casi previsti dall'Allegato I-bis. In caso di **più violazioni**, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il **doppio di quella prevista per la violazione più grave**.

SANZIONI

In mancanza della patente o con patente con punteggio inferiore a quindici crediti, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applica **una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000** e **l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per sei mesi**.

IN ATTESA DI UN DECRETO ATTUATIVO

Le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, i contenuti, i presupposti e gli ulteriori dettagli saranno individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro.

L'ufficio Sicurezza e Tecnico-legale rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento, tel. 0376221823 - Dott.ssa Martina Micheletti.

<i>Api Notizie</i>	AGEVOLAZIONI
<i>n.17 del 14.05.2024</i>	<i>pagina 28</i>

OPPORTUNITA' DI FINANZA AGEVOLATA ATTUALMENTE IN VIGORE O DI PROSSIMA EMANAZIONE – EDIZIONE MAGGIO 2024

La nostra Associazione ha predisposto uno **Speciale Finanza Agevolata** aggiornato con le ultime novità ([Clicca QUI](#)) che riepiloga le principali normative valide sul territorio nazionale relative agli incentivi per nuovi investimenti, R&S, transizione digitale, export, transizione 5.0, transizione 4.0 . Per qualsiasi necessità di approfondimento sui provvedimenti indicati vi invitiamo a contattare i nostri referenti:

- Gianpaolo Scolari - economico@apicremona.it - Tel. 392 7076758
- Silvia Marcatelli - sviluppo@apicremona.it - Tel. 347 5648799

Fonte: Confimi Industria Cremona

REGIONE LOMBARDIA: IN APERTURA IL BANDO RINNOVA VEICOLI 2024-2025

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia nell'ambito dell'Accordo per la competitività promuovono il Bando **"Rinnova Veicoli 2024-2025"**.

Il [bando](#) ha come obiettivo principale quello di migliorare la qualità dall'aria regionale attraverso una veloce procedura di sostituzione dei veicoli in Lombardia ormai obsoleti e inquinanti.

L'intervento è finalizzato a supportare **micro, piccole e medie imprese aventi sede operativa in Lombardia** in un percorso di innovazione con lo scopo di incentivare la radiazione di un veicolo inquinante, benzina fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso, con conseguente acquisto, anche nella forma del leasing finanziario di un nuovo veicolo a zero o bassissime emissioni.

A partire dalle ore 10.00 del 14 maggio 2024 e fino alle ore 16.00 del 31 ottobre 2024 (salvo esaurimento anticipato delle risorse) sarà possibile presentare le domande esclusivamente in via telematica tramite il sito <http://webtelemaco.infocamere.it>. Le istruzioni per profilarsi e compilare la domanda sono disponibili sul sito www.unioncamerelombardia.it nell'apposita sezione "Bandi e incentivi alle imprese" nella [pagina](#) dedicata al bando.

Fonte: Unioncamere Lombardia

PUBBLICITÀ SU QUOTIDIANI E PERIODICI: RESO NOTO L'ELENCO DEGLI AMMESSI AL BONUS 2024

I beneficiari dovranno poi confermare, con una dichiarazione sostitutiva, di aver effettivamente realizzato gli investimenti incrementali indicati nella prenotazione

Disponibile in rete, sul sito del dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, l'[elenco](#) trasmesso dall'Agenzia delle entrate dei richiedenti il credito di imposta per le campagne pubblicitarie incrementali realizzate o da realizzare su quotidiani e periodici anche *online* nel 2024.

La lista riporta i nominativi dei soggetti che hanno "prenotato" il *bonus*, la somma teoricamente fruibile da ciascuno e la percentuale provvisoria di riparto.

<i>Api Notizie</i>	
<i>n.17 del 14.05.2024</i>	<i>pagina 29</i>

I potenziali beneficiari, iscritti nell'elenco, per usufruire del contributo, dovranno inviare, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio dell'anno successivo a quello agevolato e, quindi, nel nostro caso, il 2025, la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", attestante quanto realmente realizzato nell'anno agevolato (2024). Il [modello](#) è lo stesso utilizzato per la prenotazione. Successivamente il dipartimento pubblicherà l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

La somma è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, indicando il codice tributo "6900".

Fonte: Agenzia delle Entrate

CONVENZIONE: NH+ GROUP HOTEL



COME FARE:

- E' possibile prenotare effettuando la registrazione sul booking tool di NH+ con le vostre credenziali* e prenotare le notti desiderate.
- Telefonicamente al numero (+02)848390398.
- Tramite e-mail all'indirizzo prenotazioni@nh-hotels.com

Le nostre aziende associate avranno uno sconto del 17/22% sulle tariffe flessibili e sulle tariffe promozionali un 5% di sconto addizionale.

Valido per:

- Notti trascorse dal 1° gennaio al 31 dicembre
- Soggetto a disponibilità
- Controllate la lista degli hotel partecipanti
- Disponibile dal lunedì al giovedì incluso

*Le credenziali verranno fornite tramite la territoriale di appartenenza

NH | HOTEL GROUP

E' stata sottoscritta la convenzione con il Gruppo NH+.

Il programma Business di NH+ garantisce alle nostre aziende associate vantaggiose offerte nelle prenotazioni di Hotel sia in Italia che all'Estero.

La convenzione, inoltre, dà la possibilità di prenotare online attraverso il booking tool dedicato di NH+, fornendo il miglior prezzo garantito sulla vostra prenotazione e l'accesso ad ancora più sconti.

Più si prenota più si ottiene un maggiore sconto.

<https://www.nh-hotels.com/it>



<i>Api Notizie</i>	
<i>n.17 del 14.05.2024</i>	<i>pagina 31</i>

CONVENZIONE: STELLANTIS - TARIFFARIO MAGGIO 2024

Si rende noto l'Accordo Quadro Stellantis ([clicca QUI](#)) riportante la scontistica relativa al mese di Maggio 2024.

Si ricorda che, al fine di poter formalizzare l'acquisto, è necessario compilare ed esibire l'attestato di adesione a Confimi Industria ([clicca QUI](#)).

Fonte: Confimi Industria